

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2005/759/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 285 del 28 ottobre 2005)

La decisione 2005/759/CE va letta come segue:

«DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2005

recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni paesi terzi e al movimento da paesi terzi di volatili al seguito dei rispettivi proprietari

[notificata con il numero C(2005) 4287]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/759/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute dell'uomo e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli. Vi è il rischio che l'agente della malattia sia introdotto mediante il commercio internazionale di volatili vivi diversi dal pollame, compresi i volatili al seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).
- (2) La decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame ⁽²⁾ prevede che gli Stati membri autorizzino l'importazione di volatili dai paesi terzi membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE). I paesi elencati all'allegato della presente decisione sono membri dell'UIE e pertanto, in conformità della decisione 2000/666/CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di accettare le importazioni di volatili diversi dal pollame provenienti da tali paesi.
- (3) Ove necessario occorre fare riferimento alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di

certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche ⁽³⁾.

- (4) Il Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, prevede diversi regimi di controlli veterinari a seconda del numero di animali interessati. Ai fini della presente decisione è opportuno riprendere tali differenziazioni a seconda del numero.
- (5) La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE ⁽⁴⁾ prevede che gli animali importati siano sottoposti a controlli in conformità della direttiva 91/496/CEE del Consiglio.
- (6) In conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 998/2003, si applicano le misure di salvaguardia adottate in base alla direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1.
- (7) L'influenza aviaria ad alta patogenicità è stata rilevata in volatili importati in quarantena in uno Stato membro, per cui appare appropriato sospendere i movimenti di uccelli da compagnia da alcune aree a rischio e utilizzare per la definizione delle aree un riferimento alle commissioni regionali competenti dell'UIE.

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 529/2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/372/CE della Commissione (GU L 118 del 23.4.2004, pag. 45).

⁽⁴⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Movimenti dai paesi terzi

1. Gli Stati membri autorizzano soltanto il movimento di partite inferiori a 5 uccelli da compagnia vivi. Tale movimento è autorizzato se gli uccelli provengono da un paese membro dell'UIE appartenente a una commissione regionale competente non elencata all'allegato I.

2. Gli Stati membri autorizzano soltanto il movimento di partite inferiori a 5 uccelli da compagnia vivi. Tale movimento è autorizzato se gli uccelli provengono da un paese membro dell'UIE appartenente a una commissione regionale competente elencata all'allegato I e

- a) sono stati sottoposti a isolamento precedente l'esportazione per 30 giorni presso il luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE, oppure
- b) sono sottoposti a quarantena successiva all'importazione per 30 giorni nello Stato membro di destinazione in locali approvati in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE, oppure
- c) sono stati vaccinati e almeno una volta rivaccinati negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, in conformità delle istruzioni del fabbricante, contro l'influenza aviaria mediante vaccino H5 approvato per le specie interessate, oppure
- d) sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposti a esame per l'individuazione dell'antigene o del genoma dell'H5N1, come previsto al capitolo 2.1.14 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (*Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*), effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento.

3. Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è certificato da un veterinario ufficiale, nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), in base alla dichiarazione del proprietario, nel paese di invio in conformità col certificato tipo di cui all'allegato II.

4. Il certificato veterinario è accompagnato da

- a) una dichiarazione del proprietario o di un suo rappresentante in conformità dell'allegato III,

- b) una conferma del seguente tenore:

«Uccelli da compagnia in conformità dell'articolo 2 della decisione 2005/759/CE»

Articolo 2

Controlli veterinari

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che gli uccelli da compagnia introdotti sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo siano sottoposti a controlli dei documenti e dell'identità da parte delle autorità competenti ai punti d'ingresso del viaggiatore sul territorio comunitario.

2. Gli Stati membri designano le autorità responsabili dei controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione.

3. Ogni Stato membro redige un elenco dei punti d'ingresso di cui al paragrafo 1 e lo invia agli altri Stati membri e alla Commissione.

4. Qualora da tali controlli risulti che gli animali non soddisfano le condizioni di cui alla presente decisione, si applica il terzo comma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003.

Articolo 3

La presente decisione non si applica ai movimenti verso il territorio comunitario di volatili al seguito dei rispettivi proprietari provenienti da Andorra, Isole Faer Oer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 5

La presente decisione si applica fino al 30 novembre 2005.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Paesi terzi appartenenti alle commissioni regionali dell'UIE di cui all'articolo 1 per:

- l'Africa
 - le Americhe
 - l'Asia, l'Estremo Oriente e l'Oceania
 - l'Europa
 - il Medio Oriente.
-

ALLEGATO II

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2.		I.2.a. Numero di riferimento locale					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale				I.6.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Azienda ☐ Altro ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Nome Numero di riconoscimento Indirizzo				I.12. Luogo di destinazione Azienda ☐ Quarantena ☐ Organismo riconosciuto ☐ Altro ☐ Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale							
	I.13. Luogo di carico Indirizzo Numero di riconoscimento				I.14. Data e ora della partenza Giorno e ora di arrivo previsti							
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ☐ Autocarro ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16.							
					I.17. Numero/i CITES							
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice NC)					
							I.20. Numero di animali/ Peso lordo					
	I.21.						I.22. Numero di colli					
	I.23. Numero del sigillo e numero del container						I.24.					
	I.25. Merce certificata per Animali da compagnia ☐ Quarantena ☐											
	I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐ Paese terzo Codice ISO				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐ Importazione definitiva ☐							
I.28. Identificazione della merce Specie Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso Quantità (Nome scientifico)												

PAESE

Uccelli da compagnia

II. Informazioni sanitarie		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	Il sottoscritto veterinario ufficiale di (inserire il nome del paese terzo) certifica che:		
	1.	Il paese d'invio è membro dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e appartiene alla commissione regionale dell'UIE per (inserire il nome della commissione regionale).	
	2.	I volatili di cui al punto I.28. sono stati sottoposti oggi, entro 48 ore o l'ultimo giorno lavorativo prima dell'invio, a un'ispezione clinica e trovati esenti da sintomi palesi di malattia.	
	3.	Gli uccelli soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:	
	o	[sono stati isolati nei locali di cui al punto I.11 sotto supervisione ufficiale per almeno 30 giorni prima dell'invio e protetti in modo efficace da contatti con altri volatili] ⁽¹⁾	
	oppure	[sono destinati, come indicato al punto I.12., a una stazione di quarantena approvata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE] ⁽¹⁾	
	oppure	[sono stati vaccinati e almeno una volta rivaccinati negli ultimi 6 mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell'invio, in conformità delle istruzioni del fabbricante, contro l'influenza aviaria mediante vaccino H5 approvato per le specie interessate] ⁽¹⁾	
	oppure	[sono stati isolati per almeno 10 giorni prima dell'esportazione e sottoposti a esame per l'individuazione dell'antigene o del genoma dell'H5N1, come previsto al capitolo 2.1.14 del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (<i>Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i>), effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d'isolamento] ⁽¹⁾ .	
	4.	Il proprietario o un suo rappresentante ha dichiarato che:	
	4.1.	I volatili saranno accompagnati durante il viaggio da una persona appositamente responsabile.	
4.2.	Gli animali non sono destinati a fini commerciali.		
4.3.	Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria precedente il viaggio e l'effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.		
o	[4.4. Gli animali sono stati sottoposti a isolamento di 30 giorni precedente il viaggio senza entrare in contatto con altri volatili non coperti dal presente certificato] ⁽¹⁾ .		
oppure	[4.4. Il sottoscritto ha predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di, come indicato al punto I.12. del certificato] ⁽¹⁾		
Note ⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente. ⁽²⁾ Il presente certificato ha una validità di 10 giorni. In caso di trasporto via nave la validità è prolungata per il tempo in cui dura il viaggio in mare.			
Veterinario ufficiale: Nome (in lettere maiuscole): _____ Qualifica e titolo: _____ Data: _____ Firma: _____ Timbro: _____			

ALLEGATO III

Dichiarazione del proprietario degli uccelli da compagnia o del suo rappresentante

Il sottoscritto, proprietario ^(a)/rappresentante del proprietario ^(a) dichiara che:

1. I volatili saranno accompagnati durante il viaggio da una persona appositamente responsabile.
2. Gli animali non sono destinati a fini commerciali.
3. Durante il periodo tra l'ispezione veterinaria precedente il viaggio e l'effettiva partenza gli uccelli rimarranno isolati da ogni possibile contatto con altri volatili.
4. Gli animali sono stati sottoposti a isolamento di 30 giorni precedente il viaggio senza entrare in contatto con altri volatili non coperti dal presente certificato ^(a).
5. Il sottoscritto ha predisposto una quarantena di 30 giorni successiva all'introduzione presso la stazione di quarantena di, come indicato al punto L12. del certificato ^(a).

.....
Data e luogo

.....
Firma

^(a) Depennare la menzione non pertinente.»